

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 348

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI,
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Modifiche al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per
l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema
elettorale a doppio turno in collegi uninominali

ONOREVOLI SENATORI. — È convinzione diffusa che la presente situazione del Paese renda necessaria ed urgente una profonda revisione del sistema delle istituzioni politiche, anzi dello stesso modo di fare politica, restituendo contenuto e credibilità al rapporto di rappresentanza tra popolo e Parlamento, in cui si sostanzia, in definitiva, la legittimazione stessa dell'ordinamento democratico.

Per questo i promotori della presente iniziativa legislativa hanno ritenuto opportuno proporre all'attenzione del Parlamento alcuni progetti di legge che investono sia i cosiddetti «rami alti» delle istituzioni — Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento — sia i meccanismi formativi della

rappresentanza democratica, ispirandosi a criteri che contemperino il sistema maggioritario in uso nei Paesi di più antica e consolidata democrazia con strumentazioni che tengano conto della particolare situazione italiana. Il tutto con l'obiettivo di restituire al sistema istituzionale il lievito vitale della partecipazione popolare, che sola può fornire agli organi costituzionali quell'autorità che è loro necessaria per ripristinare condizioni di stabilità e di governabilità negli apparati decisionali dello Stato, che appaiono indispensabili in un grande Paese moderno.

Nell'affrontare una materia delicata e complessa come quella elettorale occorre tenere presenti due esigenze che sono solo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

apparentemente contrastanti e cioè la garanzia delle rappresentanze parlamentari anche per le forze minoritarie in modo da consentire il più ampio grado di libertà e di ricchezza del dibattito politico-parlamentare, e la maggiore stabilità delle maggioranze e quindi dei Governi che ne sono l'espressione.

È di tutta evidenza che un sistema elettorale *proporzionale puro* (si tenga al riguardo conto che quello attuale per la Camera dei deputati non lo è in quanto avvantaggia i partiti maggiori) salvaguarderebbe soprattutto la prima esigenza, mentre un sistema uninominale secco, pur portando una maggiore stabilità all'esecutivo, impedirebbe a forze politiche anche di grande consistenza nel Paese di avere una rappresentanza parlamentare significativa.

Tra le varie soluzioni intermedie, quella basata sull'elezione in collegi uninominali a doppio turno appare, anche sulla base delle esperienze estere, quella che assomma i maggiori vantaggi ed i minori inconvenienti.

Infatti in tal modo si ottiene in primo luogo un più diretto rapporto tra elettori ed eletti e si eliminano le distorsioni portate dal sistema delle preferenze; in secondo luogo, si consente nel secondo turno la possibilità di accordi tra le forze politiche affini nel cui ambito anche le forze di media consistenza potranno avere uno spazio adeguato. È di tutta evidenza che gli accordi per il secondo turno sono tali da favorire la creazione di maggioranze stabili che possano agevolmente durare per l'intera legislatura.

Questo sistema avrebbe tra i suoi effetti più importanti quello di favorire la presentazione di candidature di prestigio sia da parte di forze politiche organizzate sul piano nazionale sia come candidature indipendenti, non essendo indispensabile nel sistema uninominale a doppio turno di disporre dell'appoggio di un partito per esser eletti, come avviene invece in sostanza nell'attuale assetto del sistema elettorale per la Camera dei deputati.

È evidente la grande rilevanza politica e funzionale degli obiettivi che si prefigge la

presente iniziativa la cui articolazione è di seguito illustrata.

In sintesi si propone l'adozione di un sistema maggioritario a doppio turno per collegi uninominali analogo a quello previsto per l'elezione dell'Assemblea nazionale francese.

Al fine predetto il territorio della Repubblica dovrà essere suddiviso in un numero di collegi pari al numero dei deputati che compongono la Camera e che rimane fissato nella cifra attuale di 630 e la circoscrizione di ciascun collegio dovrà comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata dall'ultimo censimento per il numero dei collegi.

Inoltre la ripartizione dei collegi dovrà rispondere ad altri requisiti quali la continuità territoriale, la iscrizione, nei limiti del possibile, nel territorio di una sola regione, la omogeneità sotto il profilo economico e sociale.

Ciascuna candidatura in ogni collegio dovrà essere sostenuta da non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e ciascun candidato potrà dichiarare a quale contrassegno di partito o di raggruppamento politico, fra quelli precedentemente depositati al Ministero dell'interno, intende fare riferimento.

Al primo turno elettorale risulterà eletto in ogni singolo collegio quel candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi a condizione che questi rappresentino almeno il 25 per cento degli elettori della circoscrizione; questo per garantire che la maggioranza ottenuta sia di sufficiente consistenza e quindi garantisca un'adeguata rappresentatività dell'eletto.

Per i collegi in cui al primo turno non risulterà eletto alcun candidato, si procederà ad un secondo turno elettorale nella seconda domenica successiva; a questo turno potranno partecipare quei candidati che abbiano raggiunto almeno il 12,5 per cento dei voti nella prima consultazione o quelli che la raggiungano aggregando i voti conseguiti da più candidati. Questa ultima norma è diretta a consentire ai raggruppa-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti minori di aggregarsi e di ricorrere con buone possibilità nel secondo turno soprattutto se sostengono una candidatura qualificata.

Nel secondo turno risulterà eletto il candidato che ottenga la maggioranza relativa dei voti validi espressi nel collegio ed a parità di voti tra più candidati verrà eletto il più anziano d'età e questo per consentire, in ogni caso, l'elezione di un parlamentare.

Il sistema elettorale sopradescritto rappresenta uno strumento efficace per migliorare il funzionamento delle istituzioni parlamentari, per favorire aggregazioni e maggioranze stabili e per far pesare in modo più diretto l'orientamento dei cittadini nella formazione degli schieramenti parlamentari.

Il sistema proposto ricalca, come è stato già ricordato, in larga misura, il sistema elettorale francese per l'Assemblea nazionale ed al riguardo giova ricordare che tale sistema ha contribuito non poco a far superare i problemi e le instabilità proprie

della IV Repubblica francese, che molto ricordano l'attuale situazione politico-parlamentare italiana.

Il sistema uninominale sia pure a doppio turno rafforza notevolmente il rapporto fra elettori ed eletti e costituisce, a giudizio dei proponenti, un elemento decisivo per il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e per rendere più forte il controllo degli elettori nei confronti dei loro rappresentanti e questo di per sé faciliterebbe enormemente il funzionamento dell'istituzione parlamentare e lo adeguerebbe alle esigenze di una società moderna e sviluppata.

Il disegno di legge, articolato in 27 articoli, è strutturato come modifica di vari articoli del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che regola attualmente l'elezione della Camera dei deputati; vengono fatte salve, naturalmente, tutte le parti di tale testo unico che risultano compatibili con il nuovo sistema elettorale proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto in collegi uninominali con il sistema maggioritario a doppio turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata al primo turno elettorale solo per i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti validi a condizione che il numero dei voti ottenuti sia pari ad almeno un quarto degli aventi diritto al voto nel collegio.

3. Nei collegi in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato si procederà ad una seconda votazione nella seconda domenica successiva. Alla seconda votazione possono partecipare:

a) i candidati che al primo turno abbiano raggiunto almeno la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio;

b) i candidati che non avendo raggiunto da soli il 12,5 per cento dei voti validi del collegio, ottengano l'adesione di altri candidati nel collegio che rinunciano a ricandidarsi ed i cui voti, sommati ai propri, consentano di raggiungere il 12,5 per cento dei voti validi.

4. Nel secondo turno elettorale risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio; a parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano d'età».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 630 collegi uninominali pari al numero dei deputati che compongono la Camera.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere, nei limiti del possibile, con quelli di comuni o di province;

e) ogni collegio uninominale deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

3. La delimitazione dei collegi uninominali viene aggiornata con le stesse modalità entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore dispone di un voto in ciascuno dei due turni elettorali.»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Presso la Corte di appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale regionale composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, scelto dal presidente della Corte di appello o del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è competente per gli adempimenti relativi ai collegi uninominali della regione. Nel caso di collegi comprendenti il territorio di due regioni, è competente l'ufficio elettorale della regione in cui risiede il maggior numero di elettori del collegio uninominale».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato».

Art. 7.

1. L'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministro dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione per ciascuna regione di un rappresentante effettivo e di due supplenti del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito al rispettivo ufficio elettorale regionale delle candidature individuali nei collegi della regione.

2. La designazione di cui al comma 1 è fatta con un unico atto autenticato dal notaio. Il Ministro dell'interno comunica a ciascun ufficio regionale elettorale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente a quello della votazione».

Art. 8.

1. L'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 20, con dichiarazione sottoscritta da non meno di duecentocinquanta e non più di trecentocinquanta elettori iscritti nelle liste eletto-

rali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono essere corredate da un contrassegno, depositato a norma dell'articolo 14, primo comma, previa autorizzazione scritta del rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato che ha depositato il contrassegno medesimo.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidatura con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un seggio in una sola delle due Camere.

3. Le candidature devono essere accettate con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 9.

1. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato potrà presentarsi in più di tre collegi uninominali al primo turno della medesima elezione ed in più di uno nel secondo turno, pena l'annullamento delle candidature».

Art. 10.

1. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le candidature individuali nei collegi uninominali devono essere presentate alla

cancelleria della Corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui territorio è iscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno antecedente a quello della votazione.

A tale scopo per il periodo di cui al primo comma la cancelleria della Corte di appello o del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonchè le dichiarazioni di presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero di elettori.

Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune.»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Nessuno degli elettori può sottoscrivere più di una candidatura.»;

c) il settimo comma è abrogato;

d) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascun partito e ciascun gruppo organizzato, che abbiano presentato candidature, nonchè ciascun candidato non proposto da un partito o gruppo organizzato devono indicare due delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25».

Art. 11.

1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: «circo-scrizionale» è sostituita dalle seguenti: «del capoluogo della regione»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel medesimo verbale sono annotati le candidature individuali e i contrassegni eventualmente collegati, nonchè le designazioni dei delegati».

Art. 12.

1. L'articolo 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. L'ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati:

a) verifica se le candidature individuali siano state presentate entro i termini e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritti; in caso negativo dichiara non valide le candidature che non soddisfino tali condizioni;

b) verifica se le candidature individuali presentate da partiti o gruppi organizzati siano conformi a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e ricusa quelle che non soddisfino tali condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il documento di nascita o il documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) ricusa le candidature individuali presentate in più collegi con contrassegni diversi».

Art. 13.

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio cui hanno diritto a presenziare i delegati dei candidati proposti dai partiti e dei candidati individuali di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle candidature medesime. Le candidature individuali e gli eventuali contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera c) del presente comma secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) trasmette alla prefettura del capoluogo della regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera c);

c) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo di regione, alla stampa per ciascun collegio uninominale di un manifesto contenente l'elenco dei candidati individuali con eventuale relativo contrassegno ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto debbono essere presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nelle sale delle votazioni».

Art. 14.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato

dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente: «Il certificato indica il collegio uninominale, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e l'ora delle votazioni e reca due tagliandi di diverso colore per i due turni elettorali di cui uno è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto nel primo turno e l'altro è staccato nell'eventuale secondo turno elettorale».

2. Al numero 4) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «le liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco dei candidati nel collegio uninominale con gli eventuali relativi contrassegni».

Art. 15.

1. L'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni recando l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C ed H allegate al presente testo unico».

2. Le tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono modificate dal Governo in attuazione del contenuto della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 16.

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente: «L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando un segno con la matita nel rettangolo contenente il nominativo del candidato da lui prescelto ed il contrassegno ad esso eventualmente abbinato».

Art. 17.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

Art. 18.

1. All'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1991, n. 271, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato e dell'eventuale contrassegno a cui si riferisce; passa poi la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato.»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti individuali.»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 6, le parole: «voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «voti individuali».

Art. 19.

1. All'articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2) del primo comma è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio elettorale regionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti».

Art. 20.

1. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76 l'ufficio elettorale regionale provvede entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni a:

a) determinare per ogni collegio uninominale la cifra elettorale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare all'ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e la percentuale arrotondata ai centesimi di punto di ciascun candidato rispetto al totale dei voti validi espressi nel collegio;

c) indicare i candidati che al primo turno elettorale hanno superato il 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio ed abbiano raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio medesimo».

Art. 21.

1. L'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede ai seguenti adempimenti entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni:

a) proclama eletti nel primo turno elettorale i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti nel collegio ai sensi del comma 2 dell'articolo 1;

b) individua i collegi uninominali in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato e per i quali si deve procedere, nella seconda domenica successiva, al secondo turno elettorale e li comunica all'ufficio elettorale centrale nazionale;

c) indica, dandone comunicazione agli interessati ed all'ufficio elettorale centrale nazionale, i candidati che al primo turno elettorale hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio e che hanno di conseguenza facoltà di partecipare al secondo turno elettorale senza la necessità di sostegno da parte di altri candidati;

d) si pronuncia nel termine ulteriore di 24 ore su eventuali reclami avversi alle proclamazioni di cui alla lettera a)».

Art. 22.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

Art. 23.

1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

Art. 24.

1. L'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più collegi uninominali al primo turno deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro 48 ore dalla proclamazione, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione l'ufficio elettorale centrale nazionale procede mediante sorteggio.

2. Per i collegi rimasti senza il deputato eletto al primo turno a seguito di opzione, si procede al secondo turno con le modalità di cui all'articolo 85-*bis*».

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 85-*bis*. - 1. Nei collegi uninominali in cui non risulta eletto nessun candidato al primo turno elettorale, si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.

2. Entro quattro giorni dalla proclamazione dei risultati del primo turno da parte dei presidenti degli uffici elettorali regionali, dovranno essere presentate alle cancellerie della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione in cui è iscritto il collegio, le candidature per il secondo turno elettorale.

3. I candidati non eletti che hanno ottenuto al primo turno elettorale la percentuale del 12,5 per cento dei voti in uno o

più collegi, potranno presentarsi con una dichiarazione scritta autenticata da un sindaco o da un notaio in uno solo dei collegi in cui hanno conseguito il predetto risultato elettorale.

4. I candidati che al primo turno non hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio possono presentarsi al secondo turno, in un solo collegio, se ottengono l'adesione di uno o più candidati nel medesimo collegio, che rinuncino a ricandidarsi e se sommando i voti da questi ottenuti al primo turno, con quelli da loro conseguiti, raggiungono la percentuale predetta del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio. In tal caso le candidature al secondo turno elettorale, da presentarsi nei modi e nei termini di cui al presente articolo, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di adesione degli altri candidati autenticate da un notaio o da un sindaco.

5. Entro il settimo giorno precedente il secondo turno elettorale, l'ufficio elettorale regionale provvede nuovamente agli adempimenti di cui all'articolo 24, dandone comunicazione all'ufficio elettorale centrale nazionale.

6. Per le operazioni di voto e di scrutinio si applica la medesima procedura del primo turno in quanto applicabile.

7. Risulterà eletto al secondo turno elettorale il candidato che avrà riportato nel collegio il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età».

Art. 26.

1. L'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio assegnato secondo le modalità previste dalla presente legge che si rende vacante per qualsiasi causa sopravvenuta è attribuito, entro sei mesi, mediante elezione suppletiva, nel corrispondente collegio uninominale».

Art. 27.

1. Nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: «ufficio centrale circoscrizionale» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «ufficio elettorale regionale»; le parole: «ufficio centrale nazionale» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «ufficio elettorale centrale nazionale»; le parole: «delegati di lista» e le parole «rappresentanti di lista» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «delegati dei candidati di partito o individuali» e «rappresentanti di candidati di partito o individuali».